



Bruxelles, 27 settembre 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI DETERGENTI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa o il periodo venga esteso dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"².

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione degli operatori economici nel settore dei detersivi sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, dalla data del recesso le norme dell'Unione nel settore dei detersivi, in particolare il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi³, non si applicheranno più al Regno Unito. Le conseguenze per i detersivi immessi sul mercato dell'Unione dalla data del recesso saranno in particolare le seguenti⁴.

1. RESPONSABILITÀ DEGLI IMPORTATORI

Ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 648/2004, il fabbricante è la persona responsabile dell'immissione dei detersivi o dei tensioattivi per

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

⁴ Nei negoziati in corso tra l'Unione e il Regno Unito sull'accordo di recesso, l'Unione si impegna per stabilire soluzioni, d'intesa con il Regno Unito, sulle merci immesse sul mercato unionale *prima* della fine del periodo transitorio. Cfr. in particolare l'ultima versione del progetto di accordo di recesso concordato a livello dei negoziatori, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

detergenti sul mercato dell'Unione. La nozione abbraccia non solo i produttori, ma anche gli importatori.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, i fabbricanti di detergenti o tensioattivi per detergenti devono essere stabiliti nell'Unione e hanno la responsabilità della conformità dei detergenti o tensioattivi per detergenti alle disposizioni del regolamento.

Dalla data del recesso il fabbricante con sede nel Regno Unito non sarà più un operatore economico stabilito nell'Unione. Di conseguenza, l'operatore economico stabilito nell'UE-27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) che immette sul mercato dell'UE-27 detergenti o tensioattivi per detergenti provenienti dal Regno Unito, considerato distributore fino a detta data, diventerà importatore dell'Unione in relazione a tali prodotti. Detto operatore dovrà rispettare gli obblighi cui sono soggetti i fabbricanti.

2. ETICHETTATURA

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 648/2004, i detergenti devono essere etichettati con il nome o il marchio depositato del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

Se prima della data del recesso il fabbricante aveva sede nel Regno Unito, le indicazioni del fabbricante figuranti sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento dovranno essere modificate di conseguenza.

3. LABORATORI APPROVATI

A norma degli articoli 3 e 4 e degli allegati II, III, IV e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004 sono richieste le seguenti prove:

- le prove della biodegradabilità primaria per i tensioattivi contenuti nei detergenti;
- le prove della biodegradabilità completa (mineralizzazione) per i tensioattivi contenuti nei detergenti;
- la valutazione complementare dei rischi dei tensioattivi contenuti nei detergenti.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, tali prove devono essere effettuate da laboratori autorizzati dagli Stati membri⁵. I prodotti immessi sul mercato sono soggetti al controllo della conformità a questa prescrizione⁶.

Per i detergenti immessi sul mercato dalla data del recesso le prove a supporto della loro sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 648/2004 devono essere effettuate da un laboratorio approvato da uno degli Stati membri dell'UE-27.

⁵ L'elenco dei laboratori approvati è pubblicato sul seguente sito:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_it.

⁶ Articolo 10 del regolamento (CE) n. 648/2004.

Il [sito web della Commissione sulla normativa unionale in materia di sostanze chimiche](https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_it) (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_it) fornisce informazioni generali relative ai detergenti. Se necessario, le relative pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI